

R.G. 129/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

ATTILIO EUTIZI (C.F. TZETTL73A02M082O), rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Cardoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Caiello in Orvieto (TR), Via di Maurizio n. 6/A, giusta procura a margine dell'atto di citazione

- attore/opponente

E

FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA (C.F. 01532110556), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Paolo Ruggeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuta/opposta

Oggetto: vendita di cose mobili

Conclusioni delle parti:

- L'avv. Cesare Cardoni, per l'attore/opponente: “[...]: *in via principale, revocare e/o annullare e/o invalidare e/o privare comunque di efficacia il D.I. opposto meglio indicato in epigrafe in quanto emesso da Giudice incompetente alla luce di quanto dedotto e documentato sub. I); in subordine, nel merito, dichiarare comunque la invalidità e/o inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto stante la inesigibilità del pagamento richiesto alla luce di quanto meglio dedotto ed argomentato sub. II); in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge ovvero con compensazione dello stesso*”.
- L'avv. Giovan Paolo Ruggeri, per la convenuta/opposta: “[...] *rigettare la opposizione come qui proposta da Eutizi Attilio, così confermando il decreto ingiuntivo n. 1134/2016 emesso dal Tribunale di Terni di cui si tratta, condannando la parte opponente al pagamento della somma € 58.800,55, maggiorata degli interessi nella misura e con la decorrenza di cui al D. Lgs. 231/2002. Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di giudizio*”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 09.01.2017, ATTILIO EUTIZI conveniva in giudizio la FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo



n. 1134/16 del Tribunale di Terni, emesso in data 22.11.2016 e notificatogli il 01.12.2016, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della predetta società della somma di € 58.800,55 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/02 e spese del procedimento monitorio. L'opponente, premesso che l'avversa domanda si fondava sulla parte di corrispettivo asseritamente non ancora pagato relativo alle forniture di beni di cui alle fatture n. 10100000072 del 30.06.2011 di € 30.510,22 e n. 20100000140 del 21.12.2011 di € 33.959,20, e che la convenuta aveva precisato nel proprio ricorso monitorio di aver agito dinanzi al Tribunale di Terni in virtù dei criteri di competenza territoriale stabiliti dall'art. 20 c.p.c., eccepiva: 1) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione per la presenza, nel contratto agro-alimentare stipulato con la Gruppo Novelli S.r.l. in data 01.01.2010 in Spoleto (contratto del quale la fornitura oggetto di causa costituiva esecuzione), di una clausola arbitrale; 2) sempre in via pregiudiziale, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che l'attore aveva residenza e domicilio in Toscana (con conseguente competenza ex art. 18 c.p.c. del Tribunale di Viterbo), e che, quanto ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c., l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della fornitura di "pollastre" era sorta in Spoleto, luogo di stipulazione del summenzionato contratto agro-alimentare (con conseguente competenza del Tribunale di Spoleto), e il luogo di esecuzione dell'obbligazione doveva individuarsi in Toscana, essendo stata indicata nelle fatture, quale modalità di pagamento la rimessa "a vista" (con conseguente competenza, ancora una volta, del Tribunale di Viterbo); 3) l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito, non essendo stata data prova della corretta esecuzione della fornitura, in mancanza di documenti idonei a dimostrare sia l'effettiva consegna delle galline sia l'esattezza del quantitativo indicato nelle fatture, e non essendo all'uopo idonee le fatture, prive di qualsivoglia valenza probatoria; 4) l'inesigibilità del credito, in quanto nel contratto agro-alimentare di cui sopra era stato espressamente previsto, all'art. 11, che il pagamento del prezzo delle forniture delle pollastre sarebbe stato effettuato *"in 4 rate mensili di pari importo in corrispondenza del pagamento effettuato da parte di Fattoria (ossia il Gruppo Novelli n.d.r.) per le partite di uova ricevute"*, sicché il pagamento per la fornitura delle galline era subordinato al preventivo pagamento, da parte della capogruppo, del corrispettivo dovuto per le uova ricevute, e conseguentemente l'importo oggetto di domanda era stato compensato con un credito della Gruppo Novelli S.r.l. azionato da quest'ultima con decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso ATTILIO EUTIZI. L'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa depositata in data 22.05.2017 si costituiva la convenuta FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA, la quale replicava: a) che la clausola arbitrale invocata dall'opponente non le era opponibile, essendo contenuta in un contratto stipulato *inter alios*; b) che, proprio in ragione del fatto che essa era rimasta estranea al contratto agro-alimentare stipulato tra ATTILIO EUTIZI e la GRUPPO NOVELLI S.R.L., l'obbligazione non poteva considerarsi sorta in Spoleto, e, in ogni caso, doveva ritenersi sussistente la competenza del Tribunale di Terni quale *forum destinatae solutionis*, poiché la FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA (così come l'originaria creditrice Azienda Agraria F.lli Novelli S.S., poi oggetto di fusione nella prima insieme ad altre società) aveva sede in Terni, e l'indicazione del pagamento "a vista", contenuta in fatture emesse dopo l'esecuzione delle forniture, poteva incidere solo sulla scadenza dell'obbligazione ma non anche sul luogo della sua esecuzione; c) che, quanto al merito, le fatture erano state regolarmente registrate nella contabilità della creditrice, e l'opponente non aveva mosso alcuna specifica contestazione circa l'avvenuta fornitura e la



correttezza dei prezzi applicati, provata, del resto, anche dai relativi documenti di trasporto; d) che l'eccezione di inesigibilità del credito formulata dall'opponente si fondava, ancora una volta, su una pattuizione ad essa non opponibile ai sensi dell'art. 1372 c.c. in quanto contenuta in un contratto stipulato senza la sua partecipazione; e) che anche il credito eccepito in compensazione, peraltro in alcun modo provato, era vantato dall'opponente nei confronti di una diversa società (la Gruppo Novelli S.r.l.). La convenuta/opposta chiedeva quindi l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza del 17.06.2017 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, dopo il successivo deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la susseguente istruttoria (consistita unicamente nell'espletamento delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 14.11.2017), all'udienza del 25.02.2020 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.

Quanto all'eccezione sollevata dall'opponente con riferimento al dedotto "*difetto di giurisdizione per la presenza di una clausola arbitrale*" (v. pag. 2 dell'atto di opposizione) e precisamente della clausola contenuta nell'art. 20 del contratto agro-alimentare stipulato dallo stesso opponente con la Gruppo Novelli S.r.l. in data 01.01.2010 (a tenore della quale: "*Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'applicazione del presente contratto le parti faranno ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Terni. Il collegio arbitrale avrà sede a Terni e deciderà la controversia secondo legge con lodo inappellabile*"), giova premettere che la questione, in realtà, non attiene ad un eventuale difetto di giurisdizione (o di competenza), atteso che, come noto, l'improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale costituisce oggetto di un'eccezione che non è sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione (v. per tutte Cass., SS.UU., 19473/2016, proprio su un caso di opposizione a decreto ingiuntivo), e che, d'altra parte, più in generale, la questione conseguente all'eccezione di arbitrato (rituale o irrituale) sollevata innanzi al giudice ordinario attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria (v. da ultimo Cass. 21177/2019).

Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie, a prescindere dal fatto che si tratti di arbitrato rituale o irrituale, la clausola compromissoria non è opponibile alla FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA in quanto quest'ultima non è parte del summenzionato contratto agro-alimentare ed è dunque estranea alle controversie nascenti dal contratto medesimo, né può fondatamente sostenersi che si tratti di un contratto a favore del terzo (ipotesi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l'opponibilità della clausola compromissoria al terzo che abbia dichiarato di voler profittare della stipulazione in suo favore: v. Cass. 13474/2000 e Cass. 2384/97, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 3 ottobre 2002, in DeJure; orientamento che, peraltro, appare in contraddizione con quanto sostenuto dalla Suprema Corte in merito all'inopponibilità al terzo, nel contratto a favore di quest'ultimo, della clausola con la quale le parti abbiano stabilito una deroga convenzionale



alla competenza territoriale: v. Cass. 24415/2013 e Cass. 21875/04), poiché, come noto, nel contratto a favore di terzo quest'ultimo deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito e completamente operante, e non è concepibile che in tale contratto siano, come nella specie, previste per il terzo obbligazioni verso il promittente o diritti di credito che derivano invece da una prestazione dovuta al promittente medesimo (v. Cass. 30651/2017).

Parimenti infondata è l'eccezione formulata dall'opponente in merito alla lamentata incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto. Premesso, infatti, che l'obbligazione non può considerarsi sorta in Spoleto al momento della sottoscrizione del summenzionato contratto agro-alimentare (cui, come detto, l'odierna convenuta/opposta non ha preso parte), dovendo piuttosto ricondursi l'insorgenza dell'obbligazione al successivo momento (e luogo, invero non noto) del perfezionamento dell'accordo tra ATTILIO EUTIZI e la FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA per l'acquisto delle singole forniture di "pollastre", non vi è dubbio che le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa dovessero essere adempiute in Terni, poiché, sebbene la disposizione dell'art. 1498, co. 2, c.c. che prevede il pagamento nel luogo della consegna (o in altro luogo contrattualmente designato o corrispondente agli usi) debba ritenersi operante anche ai fini della individuazione del *locus destinatae solutionis* per la determinazione della competenza per territorio (v. Cass. 8562/86), tuttavia, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, se il debitore non effettua il pagamento alla consegna riprende vigore la regola generale dell'art. 1182, co. 3, c.c., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta nel luogo del domicilio del creditore (v. Cass. 2361/07, nonché Cass. 648/04, secondo cui *"ai fini della determinazione della competenza per territorio in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo di merci vendute presso il domicilio dell'acquirente, all'atto della consegna, opera solo nella ipotesi di adempimento, mentre nel caso in cui questo sia mancato ed il venditore creditore abbia intrapreso azione giudiziale per ottenere il pagamento di quanto dovutogli, riprende vigore il regolamento legale del luogo del pagamento che, ex art. 1498 c.c., viene a coincidere con quello del domicilio del venditore"*).

Quanto al merito, va anzitutto evidenziato che l'effettiva esecuzione delle forniture riportate nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti dalla convenuta/opposta, rispetto alla quale sin dall'atto introduttivo l'opponente ha formulato eccezioni del tutto parziali e generiche (v. pag. 5 dell'atto di citazione, in cui si legge che *"si contesta fermamente la sussistenza del credito azionato quanto meno con riguardo alla sua interezza, dovendosi contestare la effettiva consegna della (totalità della) merce di cui è stata emessa l'ingiunzione"*), è stata poi confermata in corso di causa dallo stesso opponente, il quale, nel rispondere all'interrogatorio formale, ha dato atto espressamente della *"avvenuta consegna delle pollastre indicate nei d.d.t. che mi vengono mostrate"* (v. il verbale dell'udienza del 10.04.2018).

Per quel che concerne, poi, l'eccezione di inesigibilità del credito in virtù della pattuizione contenuta nell'art. 11 del più volte citato contratto agro-alimentare, deve ribadirsi l'estraneità a tale contratto della (con conseguente inopponibilità della pattuizione alla) FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA, la quale, se anche avesse acconsentito, in occasione di precedenti forniture di galline, al pagamento da parte del sig. EUTIZI mediante compensazione con suoi debiti verso la capogruppo Gruppo Novelli S.r.l. (il che, peraltro, in



assenza di altri consistenti elementi di prova, non può ritenersi dimostrato per il solo fatto della mancata risposta all'interrogatorio formale sul punto da parte del legale rappresentante dell'odierna convenuta/opposta, non presentatosi all'udienza all'uopo fissata: v. sul tema Cass., SS.UU., 10827/08 e Cass. 17719/2014), non potrebbe per ciò solo considerarsi vincolata – in mancanza di un inequivoco impegno direttamente assunto in tal senso – ad una siffatta delegazione di pagamento (mediante compensazione) anche per tutte le forniture successive. Va poi evidenziata la contraddittorietà delle difese svolte sul punto dall'opponente, la quale, da un lato, ha sostenuto che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato “a vista” (ossia al momento della consegna), e, dall'altro, ha invocato un indimostrato patto di compensazione, per tutte le forniture di “pollastre” effettuate dall'odierna convenuta/opposta, con i debiti verso la Gruppo Novelli S.r.l. (soggetto terzo) per le forniture di uova effettuate in favore di quest'ultima dallo stesso opponente, sostenendo di aver eccepito la compensazione alla Gruppo Novelli S.r.l. in seno alla relativa procedura fallimentare. Deve infine aggiungersi che il credito vantato da ATTILIO EUTIZI verso la Gruppo Novelli S.r.l. (in compensazione del quale, secondo la ricostruzione dell'opponente, si sarebbe estinto il debito oggetto di causa verso la FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA) non è stato neppure sufficientemente provato, avendo l'opponente prodotto solo le relative fatture, e non potendo ricavarsi ulteriori elementi in proposito dal progetto di stato passivo redatto dal curatore del fallimento della Gruppo Novelli S.r.l., non solo perché in esso è contenuta una mera proposta (nella quale vi è un generico riferimento a un credito del sig. EUTIZI, non meglio individuato, da compensare con un debito “verso la fallita” e non certo verso l'odierna convenuta/opposta), ma anche perché ad ogni decisione poi assunta sul punto nella suddetta procedura concorsuale non potrebbe che attribuirsi un rilievo meramente “endofallimentare”, senza effetti diretti nei confronti della FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA.

In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1134/16 del Tribunale di Terni, proposta da ATTILIO EUTIZI nei confronti della FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutività;
- condanna ATTILIO EUTIZI al pagamento in favore della FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA delle spese processuali, che liquida in € 13.430,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.050,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.

Terni, 21/07/2020

Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)

